

AMICITIAE PIGNUS

Studi storici per Piero Del Negro

A cura di

Ugo Baldini e Gian Paolo Brizzi

EDIZIONI UNICOPLI

In copertina: F. Bellucco, Prospetto del palazzo Bo (1787)

Prima edizione: dicembre 2013

Copyright © 2013 by Edizioni Unicopli
via Andreoli, 20 - 20158 Milano - tel. 02/42299666

<http://www.edizioniunicopli.it>

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla Siae del compenso previsto dall'art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, ovvero dall'accordo stipulato fra Siae, Aie, Sns e Cna, Confartigianato, Casa, Clai, Confcommercio, Confesercenti il 18 dicembre 2000.

INDICE

- p. 9 Presentazione
- 11 «PRO TENUI FACULTATE MEA ET TEMPORIS ANGUSTIA...»,
di *Gigliola di Renzo Villata*
- 31 GIURISTI CONTESI TRA STUDI GENERALI ALLA META DEL TRECENTO,
di *Paolo Nardi*
- 39 LO STUDIO DI PADOVA E LA GUERRA DI CAMBRAI,
di *Francesco Piovan*
- 65 GIROLAMO CARDANO NEL COLLEGIO MEDICO DI ROMA (1574-1576),
di *Ugo Baldini*
- 87 TOWN AND GOWN?,
di *Gian Paolo Brizzi*
- 105 IL «SAGGIO SUGLI SCHERZI» DI GIROLAMO BARBARIGO,
di *Gregorio Piaia*
- 117 LA CLINICA MEDICA DELL'UNIVERSITA DI PADOVA DURANTE IL
DOMINIO AUSTRIACO (1813-1866),
di *Giuseppe Ongaro*
- 141 STUDENTI ITALIANI NEI TERRITORI SUBALPINI DOPO IL 1848,
di *Ester De Fort*
- 153 GLI STUDI GIURIDICI ALL'UNIVERSITA DI ROMA NELL'ETÀ DI PIO IX,
di *Maria Rosa Di Simone*
- 167 DA PADOVA ALLA CRIMEA, E RITORNO,
di *Cecilia Ghetti*

- p. 189 L'UNIVERSITA DI PASQUALE VILLARI,
di *Mauro Moretti*
- 209 CENTOCINQUANT'ANNI DEL POLITECNICO DI MILANO,
di *Stefano Morosini, Andrea Silvestri, Fabrizio Trisoglio*
- 231 IL GONFALONE DELL'UNIVERSITA DI PADOVA,
di *Luciana Sitran Rea*
- 243 ANTONIO FAVARO COME PROFESSORE,
di *Luigi Pepe*
- 265 L'UMANESIMO RIFORMATORE DI JUAN LUIS VIVES E DI JOHANN STURM,
di *Simona Negruzzo*
- 277 L'IMMAGINARIO DELLE INDIE NELL'ARIOSTO E NEL GROTO,
di *Achille Olivieri*
- 293 LE DISAVVENTURE DELL'ELOQUENZA ITALIANA DI GIUSTO FONTANINI,
di *Paolo Ulvioni*
- 309 LA BIBLIOTECA DI UN MECENATE: I LIBRI DI DOMENICO MOLIN,
di *Antonella Barzazi*
- 325 LA FATICA DI LEGGERE,
di *Marina Roggero*
- 335 LA GIORNATA DELLA PREVESA (27 SETTEMBRE 1538) NELLE MEMORIE
DI BERNARDO SAGREDO,
di *Marino Zorzi*
- 351 VENEZIA: UNA REPUBBLICA DI SANTI?,
di *Pierluigi Giovannucci*
- 369 DONO INGRATO (Palazzo Venezia, 1564),
di *Giuseppe Gullino*
- 383 L'ORDINE IMPERFETTO,
di *Andrea Zannini*
- 401 LA DOTE POLITICA DELLA SPOSA NEI GIOCHI DI POTERE DEL
PATRIZIATO VENEZIANO,
di *Dorit Raines*

- p. 427 TRA PUBBLICO E PRIVATO,
di *F. Zen Benetti*
- 447 TECNICI STRANIERI, INNOVAZIONE E CULTURA D'IMPRESA NEI
LANIFICI VENETI (1670 - 1790 ca.),
di *Walter Panciera*
- 463 VINCENZO STEFANO BREDÀ E IL GAS A VENEZIA (1859-1864),
di *Adolfo Bernardello*
- 467 Elenco delle pubblicazioni di Piero Del Negro
- 509 Indice dei nomi

GLI STUDI GIURIDICI ALL'UNIVERSITÀ DI ROMA NELL'ETÀ DI PIO IX¹

Maria Rosa Di Simone

1. Introduzione

La storiografia si è più volte soffermata sul giudizio negativo formulato nel 1828 da Friedrich Karl von Savigny a proposito dell'insegnamento giuridico impartito in ambito universitario dai vari Stati preunitari e lo ha esaurientemente illustrato, anche alla luce di una serie di documenti inediti che ne hanno arricchito e completato il contenuto. Sostanzialmente analoga, al di là di una apparenza più benevola, è ritenuta l'opinione espressa da Karl Joseph Anton Mittermayer nel 1842-43². Allo stesso tempo è stato sottolineato come ai corsi ufficiali si affiancassero dovunque corsi privati più aggiornati che, soprattutto a Napoli, assunsero una importanza centrale nella formazione degli operatori del diritto, mentre al carattere antiquato dei piani di studio universitari faceva riscontro la presenza di singoli giuristi sensibili agli sviluppi scientifici della loro epoca che dettero vita ad una cultura alternativa a quella ufficiale³.

¹ Abbreviazioni: ASR: Archivio di Stato di Roma; BUA: Biblioteca Universitaria Alessandrina, Roma; DBGI, *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX)*, diretto da Italo Biondi, Ennio Cortese, Antonello Mattone, Marco Nicola Miletti, 2 vol., Bologna, Il Mulino, 2013.

² Laura Moscati, *Una inedita lettera di Savigny a Poerio*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 21 (1992), p. 663 ss.; Ead., *Insegnamento e scienza giuridica nelle esperienze italiane preunitarie*, in *Studi di storia del diritto medievale e moderno*, a cura di Filippo Liotta, Bologna, Monduzzi, 1999, p. 277 ss.; Ead., *Italienische Reise. Savigny e la scienza giuridica nella Restaurazione*, Roma, Viella, 2000; Giulio Cianferotti, *Università e scienza giuridica nell'Italia unita*, in *Università e scienza nazionale*, a cura di Ilaria Porciani, Napoli, Jovene, 2001, p. 17 ss.; Luigi Lacché, *Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell'Ottocento*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 39 (2010), p. 153 ss.

³ Sui corsi giuridici privati a Napoli cfr. Armando De Martino, *La cultura giuridica meridionale tra antico e nuovo regime. Aspetti e problemi*, in *Università e studi giuridici in Calabria. Incontro di studio in onore di Salvatore Blasco*, Soveria Mannelli, Rubettino, 1994, p. 33 ss.; Aldo Mazzacane, *Pratica e insegnamento: l'istruzione giuridica a Napoli nel primo Ottocento*, in *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, a cura di Aldo Mazzacane e Cristina Vano, Napoli, Jovene, 1994, p. 77 ss.; Moscati, *Italienische Reise*, p. 131 ss. Per la Sicilia cfr. Vittoria Calabrò, *Università e scuole private di diritto nella Sicilia dell'Ottocento*.

Tuttavia negli anni Quaranta si manifestò nella Penisola una tendenza innovatrice che cominciò a intaccare il chiuso mondo accademico di alcuni ordinamenti. È stato messo in luce in particolare come le riforme del Granducato di Toscana del 1841, il regolamento del Regno di Sardegna del 1846 e il piano di studi del Regno Lombardo Veneto, progressivamente perfezionato fino agli anni Cinquanta, modernizzarono e ampliarono metodi e contenuti della didattica sull'esempio francese e tedesco⁴.

Di fronte ai progressi compiuti in altri Stati italiani, la situazione dell'Archiginnasio romano appare molto più statica e legata al passato. L'ordinamento della facoltà era stato definito dalla bolla *Quod divina sapientia* emanata da Leone XII nel 1824, che prevedeva un piano quadriennale durante il quale gli iscritti potevano conseguire i diplomi di baccellierato, licenza e laurea⁵. Il curriculum era focalizzato essenzialmente sul diritto romano e canonico, lasciando assai poco spazio ad altre discipline: l'art. 209 stabiliva che per conseguire il dottorato era necessario seguire nel primo anno: Istituzioni canoniche, Istituzioni civili, Istituzioni di gius di natura e delle genti; nel secondo anno: Istituzioni di gius pubblico ecclesiastico, Istituzioni di gius criminale, Testo civile (due corsi); nel terzo anno: Istituzioni di gius pubblico ecclesiastico, Testo canonico, Testo civile (due corsi); nel quarto anno: Testo canonico e Testo civile (quattro corsi). Aboli-

In margine ad una documentazione archivistica, in "Annali di storia delle università italiane", 5 (2001), p. 193 ss.; Ead., *Istituzioni universitarie e insegnamento del diritto in Sicilia (1767-1885)*, Milano, Giuffrè, 2002, p. 240 ss. Per l'area lombarda cfr. Valeria Belloni, *Gli studi privati politico-legali nella Lombardia della Restaurazione (1815-1859)*, in "Annali di storia delle università italiane", 13 (2009), p. 333 ss.

⁴ Per una visione di insieme cfr. Mario Ghiron, *Studi sull'ordinamento della facoltà giuridica*, Roma, Athenaeum, 1913. Per il Granducato di Toscana cfr. Moscati, *Italianische Reise*, p. 73 ss.; Enrico Spagnesi, *Giovanni Carmignani e il problema dell'insegnamento del diritto*, in *Giovanni Carmignani (1768-1847)*, a cura di Mario Montorzi, Pisa, Ets, 2003, p. 463 ss.; Floriana Colao, *Le lezioni di Celso Marzucchi, docente di istituzioni civili, dagli applausi degli studenti alla destituzione da parte del governo (1829-1832)*, in "Annali di storia delle università italiane", 10 (2006), p. 163 ss. Per lo Stato sabaudo cfr. Moscati, *Insegnamento e scienza giuridica*, p. 314 ss.; Gian Savino Pene Vidari, *Considerazioni sul contributo degli esuli risorgimentali al rinnovamento della facoltà giuridica torinese*, in "Rivista di storia del diritto italiano", 77 (2003), p. 5 ss. Per il Lombardo Veneto cfr. Anna Andreoni, Paola De Muru, *La Facoltà politico legale dell'Università di Pavia nella Restaurazione (1815-1848). Docenti e studenti*, Prefazione di Luciano Musselli e Maria Carla Zorzoli, Bologna, Cisalpino, 1999; Luciano Musselli, *La Facoltà di Giurisprudenza nell'Ottocento*, in *Storia di Pavia*, 5, Milano, Società pavese di storia patria, 2000, p. 446 ss.; Elisabetta D'Amico, *La facoltà giuridica pavese dalla riforma francese all'Unità*, in "Annali di storia delle università italiane", 7 (2003), p. 111 ss.; Giampietro Berti, *L'Università di Padova dal 1814 al 1850*, Treviso, Antilia, 2011, p. 12 ss.

⁵ Il testo della bolla è pubblicato in *Collectio legum et ordinationum de recta studiorum ratione jussu Emi et Rmi Domini Cardinalis Aloisii Lambruschini*, a cura di Prospero Caterini, 3 voll., Romae, Rev. Cam. Apostol., 1841-42, I, p. 15 ss. Sulla formazione e le caratteristiche della bolla cfr. Agostino Gemelli, Silvio Vismara, *La riforma degli studi universitari negli Stati pontifici (1816-1824)*, Milano, Vita e Pensiero, 1933; Anna Pia Bidolli, *Contributo alla storia dell'Università degli Studi di Roma. La Sapienza durante la Restaurazione*, in "Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell'Università di Roma", 19-21 (1979-1980), p. 71 ss.

te le novità del periodo francese, i metodi didattici seguivano la tradizione basandosi soprattutto sul commento e la spiegazione dei testi giustinianeî e canonici. In un momento di crisi dell'autorità religiosa e di laicizzazione della società, questo assetto era concepito in funzione della difesa e del rilancio degli studi teologici e canonistici. Esso mirava essenzialmente a preparare personale fedele all'ortodossia cattolica e al pontefice, a formare soggetti adatti alle esigenze dell'ordinamento universalistico della Chiesa e ad addestrare funzionari di uno Stato dove gli aspetti temporali e spirituali erano strettamente intrecciati. È stato osservato che la riorganizzazione accademica dello Stato pontificio presentava qualche analogia con quella attuata in Germania, avendo come obiettivi l'omologazione ideologica e la funzione "preponderante e unificante" assegnata alla scienza giuridica⁶, tuttavia non si può negare che il *curriculum* legale della Sapienza risultasse decisamente arretrato rispetto ai tempi.

I limiti del sistema erano percepiti con chiarezza dagli studenti che, nel generale clima di entusiasmo seguito all'avvento di Pio IX, intravidero la possibilità di prospettare una generale riforma per adeguare l'istruzione superiore ai progressi delle scienze. Le loro aspirazioni e speranze sono espresse con vivacità e efficacia nella breve ma incisiva supplica indirizzata al pontefice nel 1847⁷. A proposito degli studi giuridici, gli scriventi osservavano che sebbene le leggi fossero il fondamento degli Stati "pure lo studio di queste è nell'Università nostra ad assai trista condizione" e reclamavano in particolare l'istituzione di una cattedra di diritto commerciale, di corsi di storia giuridica e di legislazione vigente, il potenziamento del diritto naturale e l'eliminazione della cattedra di diritto pubblico ecclesiastico⁸.

Pio IX si dimostrò disponibile a tali richieste e in effetti nel 1847 fu redatto e discusso in numerose sedute da una apposita commissione un progetto di generale riforma dell'istruzione nei suoi diversi livelli, ma esso si focalizzava sugli aspetti strutturali e organizzativi di scuole e università senza entrare nel merito delle materie di insegnamento e decadde in seguito agli avvenimenti del 1848-49⁹. Di fatto il piano di studi legali non subì variazioni di rilievo e restò quindi fino alla caduta dello Stato pontificio sostanzialmente estraneo alle novità di matrice francese e germanica che avevano influenzato la modernizzazione in altri

⁶ Carlo Fantappiè, *Chiesa romana e modernità giuridica*, I, *L'edificazione del sistema canonistico (1563-1903)*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 119-120.

⁷ *Cenni degli studenti della Università di Roma intorno alle cose da essi fatte e chieste alla Santità di Pio IX*, Genova 1847, p. 16 ss. L'opuscolo è stato ripubblicato in *Universitari italiani nel Risorgimento*, a cura di Luigi Pepe, *Presentazione* di Fabio Roversi-Monaco, Bologna, Clueb, 2002, p. 217 ss. Su questa vicenda cfr. Maria Rosa Di Simone, *Riforme e studenti all'Università di Roma durante il Risorgimento*, in *Filippo Mazzonis. Studi testimonianze e ricordi*, a cura di Francesco Bonini, Maria Rosa Di Simone, Umberto Gentiloni Silveri, Pescara, Esa, 2008, p. 331 ss.

⁸ *Cenni degli studenti*, cit., p. 17.

⁹ Maria Rosa Di Simone, *Un progetto di riforma universitaria nello Stato pontificio di Pio IX*, in "Annali di storia delle università italiane", 10 (2006), p. 337 ss.

ordinamenti italiani. Senza dubbio ciò è da collegare al fallimento del tentativo di redigere una completa codificazione e al conseguente mantenimento del sistema tradizionale, basato sulla pluralità delle fonti normative locali e sulla preminenza del diritto romano e canonico. Tuttavia va notato che anche nei settori per i quali ormai erano stati varati codici, l'insegnamento non registrò modifiche metodologiche, seguitando a ricalcare gli schemi antichi.

Nel 1817 fu pubblicato un codice di procedura civile, ritoccato nel 1834, che è considerato con interesse dagli storici perché superava almeno parzialmente il disordine dell'antica prassi e conteneva soluzioni originali rispetto al modello napoleonico migliorandolo in più punti¹⁰. Ma il nuovo metodo non fu oggetto di corsi universitari né di trattazioni specifiche da parte dei docenti e la procedura continuò ad essere spiegata nell'ambito delle lezioni di diritto romano. Analoghi esiti si ebbero in campo penalistico. Tra il 1831 e il 1832 Gregorio XVI aveva emanato il *Regolamento organico e di procedura criminale* e il *Regolamento sui delitti e sulle pene* che, nonostante i loro limiti, realizzavano un notevole passo avanti razionalizzando il sistema repressivo con una normativa che, pur presentando molti aspetti retrivi, non mancava di aperture a principi nuovi¹¹. I codici divennero oggetto, dopo la pubblicazione, di un vivace e lungo dibattito dal quale erano scaturite proposte di emendamenti e progetti alternativi e questo intenso lavoro durò praticamente fino agli ultimi anni del potere temporale coinvolgendo non solo giuristi privati, ma anche personaggi pubblici e apposite commissioni ufficiali delle quali fecero parte professori universitari¹². Tuttavia di tutta l'importante discussione e del fermento di idee che l'accompagnò nessuna eco giunse nelle aule della Sapienza.

¹⁰ Francesco Menestrina, *Il processo civile nello Stato pontificio. Contributo alla storia del processo in Italia*, in Id., *Scritti giuridici vari*, Milano, Giuffrè, 1964, p. 3 ss.; Michele Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna, Il Mulino, 1980, p. 76 ss.; Ugo Petronio, Nicola Picardi, *Prefazione a Regolamento giudiziario per gli affari civili di Gregorio papa XVI 1834*, Milano, Giuffrè, 2004, p. VII ss.; Sandro Notari, *Il Codice Bartolucci del 1817. Tribunali, procedura civile e codificazione del diritto nella seconda Restaurazione pontificia*, in *La giustizia dello Stato pontificio in età moderna*, Atti del Convegno Roma 9-10 aprile 2010, a cura di Maria Rosa Di Simone, Roma 2011, p. 203 ss.

¹¹ Laura Fioravanti, *Il regolamento penale gregoriano*, in *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli*, Studi coordinati da Sergio Vinciguerra, Padova, Cedam, 1993, p. 273 ss.; *I regolamenti penali di papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832)*, ristampa anastatica con scritti di Sergio Ambrosio et Alii, raccolti da Sergio Vinciguerra, Padova, Cedam, 2000.

¹² M. R. Di Simone, *Progetti di codice penale nello Stato pontificio della Restaurazione*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 36 (2007), *Principio di legalità e diritto penale (per Mario Sbriccoli)*, I, p. 347 ss.; Ead., *Progetti di codice penale nello Stato pontificio di Pio IX*, in *Per saturam. Studi per Severino Caprioli*, a cura di Giovanni Diurni, Paolo Mari e Ferdinando Treggiari, 2 voll., Spoleto, Cisam, 2008, I, p. 321 ss.; Franca Mele, *Il "chimerico patto sociale" e il "ben essere dei Sudditi Pontifici". Un progetto di riforma del regolamento sui delitti e sulle pene di papa Gregorio XVI*, in *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dall'Università di Siena e di Sassari*, II, Soveria Mannelli, Rubettino, 2008, p. 123 ss.

2. Il diritto canonico

Il diritto canonico rivestiva da sempre speciale importanza alla Sapienza poiché la preparazione in questo campo era requisito importante per progredire nella carriera ecclesiastica, ma durante la Restaurazione esso assunse un particolare ruolo nella salvaguardia delle posizioni pontificie di fronte alla laicizzazione della società. La disciplina fu rafforzata dalla bolla del 1824 con l'aggiunta, ai tradizionali corsi di Istituzioni e di Testo canonico (deputati rispettivamente alla spiegazione delle nozioni introduttive generali e al commento e interpretazione delle decretali di Gregorio IX), di una cattedra di Diritto pubblico ecclesiastico. Questa materia, sviluppatasi originariamente nei Paesi protestanti, era stata adattata durante la Restaurazione alle esigenze cattoliche divenendo uno strumento per affermare l'autorità pontificia e difendere i diritti della Chiesa come società perfetta in contrapposizione al liberalismo e il corso all'università romana contribuì notevolmente alla sua affermazione¹³. Essa fu affidata nel 1832 a Nicolò Borro che aveva partecipato al concorso nel 1828, ma dopo la sua morte avvenuta il 7 settembre 1859 rimase vacante fino alla presa di Roma¹⁴. Ciò tuttavia non indusse a sostituire questo insegnamento con un altro più utile ai laici, come avevano chiesto gli studenti nel 1847, ma determinò un aumento della frequenza in materie già inserite nel piano di studi. Lo attesta la notificazione del 10 dicembre del 1859, dove il camerlengo Altieri annunciava la sospensione del corso e disponeva l'obbligo per gli iscritti del secondo e del terzo anno di seguire, nelle ore destinate ad esso, rispettivamente le scuole di Testo canonico e di Testo civile, facendo carico al docente della prima di aggiungere ai propri argomenti la spiegazione “dei principj e delle dottrine” relativi al diritto pubblico ecclesiastico¹⁵.

La didattica appare tenacemente legata a modelli consolidati: significativo al riguardo è che sia per le Istituzioni, sia per il Diritto pubblico ecclesiastico il manuale di riferimento restò sempre le *Institutiones* di Giovanni Devoti che risalivano agli anni Ottanta del Settecento¹⁶. Questo autore, che aveva un grande pre-

¹³ Sulla nascita e fioritura del Diritto pubblico ecclesiastico cfr. Carlo Fantappiè, *Introduzione storica al diritto canonico*, Bologna, Il Mulino, 1999, p. 227 ss.; Luciano Musselli, *Storia del diritto canonico. Introduzione alla storia del diritto e delle istituzioni ecclesiali*, 2ª ed., Torino, Giappichelli, 2007, p. 75 ss.; Fantappiè, *Chiesa romana e modernità giuridica*, I, p. 65 ss.

¹⁴ Sul concorso del 1828 e su Borro cfr. ASR, *Università*, b. 299.

¹⁵ Copia della notificazione a stampa in BUA, *Raccolta di pubblicazioni ufficiali riguardanti l'Università romana dal 1830 al 1870*, VIII e in ASR, *Università*, b.311.

¹⁶ Giovanni Devoti, *Institutionum canonicarum libri IV*, 4 voll., Romae, Paolo Giunchi, 1785-1789. Su questo personaggio cfr. Maria Rosa Di Simone, *La “Sapienza” romana nel Settecento. Organizzazione universitaria e insegnamento del diritto*, Roma, Ateneo, 1980, p. 205 ss.; Agostino Lauro, voce *Devoti Giovanni*, in *DBI*, 39, 1991, p. 598 ss.; Maria Rosa Di Simone, *La cultura giuridica romana alla fine del XVIII secolo*, in *Per Carlo Ghisalberti. Miscellanea di studi*, a cura di Ester Capuzzo e Ennio Maserati, Napoli, Esi, 2003, p. 135 ss.; Fantappiè, *Chiesa romana e modernità giuridica*, I, p. 121 ss; Beatrice Serra, voce *Devoti, Giovanni*, in *DBGI*, I, pp. 758-759.

stigio come maestro della disciplina, aveva ripreso e perfezionato il metodo e la sistematica inaugurati da Paolo Lancellotti nel XVI secolo¹⁷, prospettando uno studio della giurisprudenza rinnovato dalla storia in modo da superare l'angusta visione formalistica e giungendo anche a risultati notevoli per chiarezza espositiva e precisione tecnica. Egli si teneva saldamente aderente alla concezione della superiorità del potere spirituale sul temporale e difendeva decisamente le prerogative pontificie sia contro le dottrine gallicane, gianseniste e febroniane, sia contro le pretese del potere laico. L'uso della sua opera durante tutto il pontificato di Pio IX appare diretto ad affermare e sostenere l'autorità del papa nei confronti delle tesi conciliariste e giurisdizionaliste dando un segnale chiaro delle impostazioni che si volevano diffondere tra i giovani.

Non mancavano tuttavia docenti di un certo valore, come il sacerdote Filippo De Angelis. Nato nel 1824 a Canterano di Subiaco, aveva studiato materie umanistiche e filosofiche dapprima presso il seminario locale e poi al Collegio romano e si era iscritto alla Sapienza, dove aveva conseguito la laurea in filosofia nel 1843, in teologia *ad honorem* nel 1849 e *in utroque* nella forma *ad praemium* nel 1851¹⁸. Egli fece una rapida e brillante carriera accademica in quanto già nel 1854 il papa lo nominò *ex pontificio rescripto*, ossia senza concorso, "professore sostituto con futura successione" alla cattedra di Istituzioni canoniche, della quale divenne titolare nel 1857 in seguito al pensionamento di Angelo Antonio Mangiardi, e nel 1861 passò ad insegnare Testo canonico giungendo ad occupare la posizione più prestigiosa e remunerativa tra i docenti della Sapienza¹⁹. Secondo quanto affermava nel suo stato di servizio, De Angelis si impegnò nel miglioramento della didattica integrando la spiegazione delle decretali con la storia della legislazione ecclesiastica e il confronto tra le varie epoche in modo da dare conto dei numerosi cambiamenti avvenuti nel tempo. Ciò a suo avviso eliminava "quell'aridità e sottigliezza" dello studio del diritto e sviluppava l'intelligenza dei discenti perché faceva conoscere non solo il contenuto delle norme ma anche le circostanze e le ragioni che le avevano prodotte. Il valore di questo docente e il suo impegno scientifico e professionale si manifestavano anche al di fuori del mondo accademico dove rivestiva vari incarichi importanti: era membro dell'Accademia teologica di Roma e dell'Accademia di religione cattolica, consulente delle congregazioni dell'Indice, del rito latino e orientale, degli affari ecclesiastici straordinari ed esaminatore apostolico del clero romano. Nel 1870 affermava di lavorare già da qualche anno alla stesura di un corso di interpretazione del diritto canonico che effettivamente fu pubblicato nel 1877²⁰. L'opera, che rifletteva

¹⁷ Sull'opera di Lancellotti cfr. Lorenzo Sinisi, *Oltre il Corpus iuris canonici. Iniziative manualistiche e progetti di nuove compilazioni in età post-tridentina*, Soveria Mannelli, Rubettino, 2009, p. 23 ss; Id., voce *Lancellotti, Giovanni Paolo*, in *DBGI*, I, pp. 1142-1143.

¹⁸ Sulle notizie biografiche cfr. lo stato di servizio del 1870 in ASR, *Università*, b. 305.

¹⁹ Cfr. il fascicolo dedicato a De Angelis in ASR, *Università*, b. 299.

²⁰ Filippo De Angelis, *Praelectiones juris canonici ad methodum Decretalium Gregorii IX exactae*, 5 voll., Romae, Typographia della Pace, Parisiis, Lethielleux, 1877. Su questa

l'esperienza didattica maturata alla Sapienza, illustrava le Decretali attraverso un metodo che allo stesso tempo rispettava la tradizione e accoglieva le nuove impostazioni, teneva conto sia della dottrina che della prassi, aggiornava la materia e affrontava questioni attuali, giungendo talvolta a risultati originali. Anche dal punto di vista ideologico De Angelis assumeva atteggiamenti equilibrati poiché sosteneva le prerogative del pontefice e riprendeva l'idea della "potestas indiretta" della Chiesa nelle leggi degli Stati ma si distanziava dalle posizioni ultramontane affermando, in polemica con il gesuita Camillo Tarquini, la teoria contrattuale dei concordati per la quale la Santa sede era obbligata a rispettare gli impegni assunti.

Nel corso degli anni Cinquanta le materie canonistiche registrarono un certo calo di importanza alla Sapienza, a causa della concorrenza esercitata in questo campo da altre istituzioni. Pio IX nel 1853 attribuì al Pontificio Seminario Romano dell'Apollinare il privilegio di conferire il dottorato in diritto civile e canonico e questo istituto divenne un importante centro di corsi tendenti a ricordare gli studi giuridici con quelli teologici in vista delle carriere ecclesiastiche²¹. L'autorevolezza e il valore dei docenti, la buona organizzazione della didattica e la chiarezza degli obiettivi rendevano tale sede particolarmente adatta alla preparazione nelle materie canonistiche, e la sua concorrenza determinò il declino del settore alla Sapienza. Il fatto che la cattedra di Diritto pubblico ecclesiastico rimanesse vacante dalla morte del titolare Borro nel 1859 non appare a questo punto un caso e anche nel reclutamento dei docenti per gli altri insegnamenti emerge una certa difficoltà. Nel febbraio 1858 le prove per la nomina a sostituto furono affrontate da sette concorrenti, dei quali due laici, nel gennaio 1862 fecero domanda cinque aspiranti ma se ne presentarono solo due e nessuno ottenne la votazione sufficiente, sicché il pontefice stabilì che il nuovo concorso fosse procrastinato per mancanza delle condizioni necessarie. Nel 1869 infine ci fu un solo candidato²².

3. Il diritto romano

Dopo il diritto canonico, quello romano costituiva il pilastro portante degli studi giuridici alla Sapienza. Fra i docenti di questa disciplina, nel periodo considerato, Filippo Gioazzini ebbe una carriera più complessa. Laureatosi in giurisprudenza *ad honorem*, cominciò a prestare la sua opera in modo occasionale e precario all'università finché nel 1844 fece istanza per trasformare la sua supplenza alla cattedra di Istituzioni di diritto criminale da "temporanea e acciden-

opera e il suo autore cfr. Fantappiè, *Chiesa romana e modernità giuridica*, I, p. 142 ss. e 364 ss.; Matteo Nacci, voce *De Angelis, Filippo*, in *DBGI*, I, p. 664.

²¹ Sul Seminario dell'Apollinare, i suoi corsi e i suoi docenti cfr. Fantappiè, *Chiesa romana e modernità giuridica*, I, p. 131 ss.

²² Su questi concorsi cfr. ASR, *Università*, b. 300.

tale” a “permanente e costante” o, in alternativa, per ottenere il bando di un concorso che gli desse una situazione più stabile, segnalando le difficili condizioni di salute del titolare Raffaele Ala²³. Nel 1846 partecipò al concorso per la stessa materia e la sua lunga dissertazione si basò essenzialmente sul diritto romano anche se non mancava di citare autori quali Beccaria, Bentham e Romagnosi²⁴. In quella occasione Gioazzini non riuscì a prevalere, ma il favore del papa nei suoi confronti emerge nella nomina *per rescriptum* a professore di Testo civile nel 1852 e ancor più in quella ad avvocato concistoriale nel 1866. Pochi anni dopo ricevette la carica di conservatore delle ipoteche per i circondari di Roma e Comarca e per questo ritenne opportuno nel gennaio 1869 presentare al camerlengo la sua rinuncia alla cattedra, ma poi, dopo uno scambio di lettere con il rettore, decise di continuare l'insegnamento fino alla fine dell'anno scolastico per non interrompere la continuità e fu sostituito nel 1869-70 da Edoardo Ruggieri²⁵.

L'episodio dimostra che, nonostante i suoi numerosi e importanti impegni professionali, Gioazzini era sensibile ai problemi della didattica, come del resto era testimoniato già nel suo progetto di riforma degli studi giuridici inviato l'8 novembre 1859 al camerlengo Altieri²⁶. Lo scritto, formato da 15 dense pagine e corredato da tabelle, rispecchia il serio sforzo compiuto dal docente per ovviare ad alcuni inconvenienti e rivela, nella sua forma ampia e spesso complicata, la difficoltà di realizzare cambiamenti in un contesto rigidamente definito e assai poco favorevole alle novità. Esso prendeva le mosse dalle osservazioni di un gruppo di alunni che alla fine dei loro studi lamentavano di non avere mai udito spiegare le successioni. Gioazzini confermava che questo rilievo era fondato e proponeva un complesso e articolato sistema basato su una diversa ripartizione della materia che obbligasse gli studenti del secondo, terzo e quarto anno a frequentare entrambe le cattedre di Pandette. L'aggravio avrebbe potuto essere compensato a suo avviso con la riduzione a un solo anno del diritto pubblico ecclesiastico. Egli inoltre proponeva di valorizzare il diritto criminale, che gli sembrava alquanto trascurato, suggerendo di inserirlo nell'esame di secondo anno e di istituire il grado di magistero criminale, misure che sicuramente avrebbero rafforzato la serietà sia nello studio della materia sia nella prova stessa, giudicata dallo scrivente assai superficiale e formale nell'attuale sistemazione. Sottolineava poi che le aule non erano sufficienti ad ospitare la massa dei giovani e la frequenza non poteva essere controllata né accertata dai professori “per impossibilità fisica e morale in tanto numero di scolari”. In realtà il tentativo di Gioazzini non mirava a stravolgere il *curriculum* vigente ma solo ad introdurre qualche ritocco nel quadro della tradizione, eppure non ottenne accoglienza favorevole. Il breve e secco parere inviato il 28 novembre 1859 dal rettore Ambrogio

²³ Cfr. le lettere in ASR, Università, b. 299, fascicolo “Professori della Facoltà legale”.

²⁴ La sua prova di concorso è conservata in ASR, Università, b. 300.

²⁵ Per le lettere cfr. ASR, Università, b. 299.

²⁶ Il progetto manoscritto si trova in ASR, Università, b. 299, fascicolo “Professori della Facoltà legale”.

Campodonico al camerlengo in merito al progetto fu decisamente negativo poiché affermava che era del tutto inutile aggravare la didattica con un altro corso solo per le successioni. Queste infatti venivano già spiegate dal docente di Istituzioni civili dal punto di vista teorico, mentre la pratica e l'analisi dei casi andava lasciata all'iniziativa dello studente volenteroso, non sembrando necessario apprenderli dalla viva voce del professore²⁷.

Figura di notevole livello era sicuramente Ilario Alibrandi. Figlio di Lorenzo e Teresa Gotti, era nato a Roma l'8 febbraio 1823, nel 1841 aveva concluso gli studi di lettere e filosofia nel seminario romano e si era iscritto alla Sapienza dove aveva conseguito la laurea in filosofia e, nel 1845, quella *ad honorem* in giurisprudenza²⁸. L'alta considerazione di cui godeva si evince dal fatto che nel 1855 fu nominato, *ex pontificio rescripto*, sostituto alle cattedre di Istituzioni civili, Diritto di natura e delle genti e Testo civile, con diritto a succedere alla prima che si rendesse vacante. La formula appare inusuale in quanto non osservava la consuetudine per la quale i docenti erano chiamati a insegnare dapprima Istituzioni e solo in seguito passavano ai più impegnativi corsi di Testo civile. In tal modo, resosi vacante quest'ultimo a causa della morte di Carlo Giovanni Villani (in servizio dal 1825), Alibrandi ne divenne titolare dal 1° febbraio 1859. Egli era molto impegnato sul piano culturale e seguiva le moderne correnti europee con un approccio al diritto romano che utilizzava largamente la storia e l'archeologia, come dimostrano alcune sue pubblicazioni di quegli anni. La sua impostazione scientifica trovò sicuramente riscontro nelle lezioni tenute alla Sapienza dove rinnovò il metodo illustrando agli studenti le nuove tendenze della romanistica e le sue personali ricerche. Lo stesso docente nel suo stato di servizio affermava di essersi preoccupato “di mettere a profitto le recenti scoperte degli antichi documenti che illustrano il diritto romano, e di rendere più familiare agli uditori lo studio degli autori moderni”, approfondendo anche l'analisi dei giuristi greci coevi a Giustino, che erano stati trascurati negli studi tedeschi.

Nel 1863 la cattedra di Istituzioni civili, vacante per il pensionamento di Giovanni Belloni che l'aveva occupata dal 1827, fu assegnata *per rescriptum* a Vincenzo Natalucci. Figlio di Giuseppe e Domenica Mercuri, era nato a Montereale presso L'Aquila il 18 luglio 1818, aveva studiato materie letterarie e filosofiche al

²⁷ Ibidem.

²⁸ Cfr. lo stato di servizio del 1870 in ASR, *Università*, b. 305. e altri documenti in ASR, *Università*, b. 299, fascicolo “Professori della Facoltà legale”. Su di lui cfr. Vittorio Scialoja, *Prefazione a Ilario Alibrandi, Opere giuridiche e storiche raccolte e pubblicate a cura della Accademia di conferenze storico-giuridiche*, I, Roma, Tipografia della SC de Propaganda Fide, 1896, p. IV ss.; Pasquale Del Giudice, *Storia del diritto italiano*, II, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dal secolo decimosesto ai giorni nostri*, Milano, Hoepli, 1923, p. 324; Vincenzo Arangio-Ruiz, voce *Alibrandi, Ilario*, in *Enciclopedia Italiana*, II, Milano, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1929, p. 490; Nicola Spano, *L'Università di Roma*, Prefazione di Pietro De Francisci, Roma 1935, p. 109; Francesco P. Gabrieli, voce *Alibrandi Ilario*, in *Novissimo Digesto Italiano*, I,1, Torino, Unione Tipografica Editrice Torinese, 1957, pp. 479-480; Lucetta Desanti, voce *Alibrandi, Ilario*, in *DBGI*, I, pp. 40-41.

Collegio romano, conseguito la laurea in filosofia e in giurisprudenza alla Sapienza, esercitava l'avvocatura e, nel 1848, era stato nominato uditore nella Consulta di Stato e nel consiglio di Stato. Dal 1852 aveva supplito in modo precario il docente di diritto criminale consolidando la sua posizione nel 1856, quando era risultato vincitore nel concorso a professore sostituito con futura successione per la stessa materia, mentre nel 1857 era stato nominato sostituto anche della cattedra di diritto civile. Tra i miglioramenti apportati all'insegnamento egli segnalava di avere curato l'inquadramento storico del diritto romano e il confronto con la legislazione vigente²⁹.

3. *Le altre discipline*

Il diritto criminale rivestiva alla Sapienza un ruolo sicuramente secondario rispetto a quello canonico e romano, sebbene in passato la cattedra fosse stata illustrata dalla presenza di un docente di grande valore come Filippo Maria Renazzi e anche durante l'Ottocento non mancassero personaggi di rilievo. Giurista di un certo spessore fu Raffaele Ala, che vinse il concorso nel 1838 presentando tra l'altro un progetto di codice penale³⁰, e aveva al suo attivo voluminose opere³¹. Al momento di occupare la cattedra, egli chiese alle autorità accademiche di potere utilizzare per le lezioni i suoi lavori, dettandoli in latino, e ne ottenne il permesso a condizione che entro tre anni redigesse un compendio³². In effetti pubblicò nel 1839-40 un manuale che riproduceva abbastanza fedelmente, ma in modo molto più sintetico, i contenuti, la sistematica e le citazioni del suo vasto trattato *Il foro criminale*³³. L'esposizione era chiara e didattica ma si basava in larga misura sul diritto romano e, sebbene fonti pontificie di vario genere fossero tenute presenti, i *Regolamenti* gregoriani non costituivano il punto di riferimento esclusivo o principale del corso, rivelando che il docente era rimasto fedele ad impostazioni precedenti all'emanazione dei codici penali pur essendo egli stesso autore di un progetto legislativo in questo campo.

²⁹ Su Natalucci cfr. ASR, *Università*, b. 299, b. 300 e lo stato di servizio, ivi, b. 305.

³⁰ Sul concorso cfr. ASR, *Università*, b. 299. Su di lui cfr. Roberto Abbondanza, voce *Ala, Raffaele*, in *DBI*, I, 1960, pp. 548-549; MOSCATI, *Italianische Reise*, pp. 118-119; Maria Rosa Di Simone, *Gaetano Filangieri e i criminalisti italiani della prima metà dell'Ottocento*, in *Diritti e costituzione. L'opera di Gaetano Filangieri e la sua fortuna europea* a cura di Antonio Trampus, Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 180-181; Ninfa Contigiani, voce *Ala, Raffaele*, in *DBGI*, I, pp. 16-17.

³¹ Fra le più importanti opere di Ala vanno ricordate *Il foro criminale*, 8 voll., Roma 1825-1826 e la *Pratica criminale*, 3 voll., Roma 1829-1830.

³² Cfr. la lettera scritta il 9 novembre 1838 dal camerlengo Giacomo Giustiniani al rettore Antonio Maria Cagiano in ASR, *Università*, b. 299.

³³ Raffaele Ala, *Criminalis juris et praxeos instituta usui etiam forensi accomodata*, 3 tomi, Romae, Mugnoz, 1839-1840.

Quando nel 1846 la cattedra, vacante per la morte di Ala, fu assegnata a Olimpiade Dionisi, questi chiese e ottenne di sostituire il libro del predecessore con la *Synopsis* di Renazzi che era la sintesi del trattato scritto nel Settecento³⁴ e rifletteva teorie e metodi superati ma rimase il testo fondamentale della disciplina fino al 1870.

Tuttavia il docente non sembra essere personaggio di basso livello, né insensibile alle moderne tendenze della scienza penalistica. Figlio di Pietro Dionisi e di Cristina Capotondi, era nato a Carbognano, presso Viterbo, il 5 agosto 1809 e dopo avere compiuto gli studi umanistici e filosofici presso il seminario di Amelia, dal 1827 al 1831 era stato iscritto alla Facoltà giuridica della Sapienza ottenendo ottimi risultati, come attestano le cinque medaglie d'argento assegnategli durante questo periodo. Conseguì i diplomi di baccellierato, licenza e laurea *ad honorem in utroque* e si avviò ad una felice carriera forense già nel 1833 quando divenne procuratore dei poveri, prima aggiunto e poi effettivo, esercitando le funzioni di difensore d'ufficio per oltre 20 anni, per arrivare nel 1859 ad essere nominato avvocato della curia romana. La sua competenza era generalmente riconosciuta tanto che nel 1846 fu chiamato dal pontefice a far parte della commissione incaricata di elaborare piani di riforma per la legislazione civile e penale. In particolare, nell'ambito della sezione penalistica e in collaborazione con altri autorevoli giuristi e docenti, egli compilò nel 1847 un progetto di codice e stampò nel 1848 una relazione sulle finalità, i metodi e i criteri seguiti nella redazione del testo³⁵.

Dionisi era pertanto molto impegnato nella professione forense e di lui non restano opere teoriche o didattiche ma solo qualche allegazione presentata nel corso dei processi. Se si esamina la sua dissertazione scritta per il concorso a cattedra nel settembre 1846, si ricava l'impressione che avesse una cultura abbastanza estesa e aggiornata nella sua disciplina e che giustamente la sua prova fosse ritenuta migliore di quella degli altri undici concorrenti³⁶. Il tema proposto dalla commissione "Quaenam sit poena legitima; quaenam poena proportionata, et an possit minui, vel remitti, vel augeri et quaenam ex causa" fu svolto in modo ampio, chiaro e sistematico. Dionisi partiva dall'etimologia e dal concetto di pena e affrontava tutte le questioni con equilibrio e sicurezza dimostrando una approfondita conoscenza degli autori passati e presenti. Il diritto romano rimaneva il punto di riferimento imprescindibile, ma nelle citazioni venivano omessi i dottori del diritto comune e si faceva spazio ad innovatori del Seicento e del Settecento quali Anton Matthes, Ugo Grozio, Jeremy Bentham, William Blackstone, Cesare Beccaria, Gaetano Filangieri, Luigi Cremani. Tra quelli più vicini alla sua epoca si confrontava con Gian Domenico Romagnosi, Giovanni Carmignani, e

³⁴ Filippo Maria Renazzi, *Synopsis elementorum juris criminalis*, Romae, apud Antonium Fulgoni, 1805.

³⁵ Cfr. lo stato di servizio in ASR, *Università*, b. 305. Sulla commissione del 1846 cfr. Di Simone, *Progetti di codice penale nello Stato pontificio di Pio IX*, pp. 321-322; 327 ss.

³⁶ Per i documenti del concorso cfr. ASR, *Università*, b. 300.

Giuseppe Giuliani. Discuteva nei dettagli la teoria della spinta criminosa di Romagnosi, a suo avviso ripresa da Giuliani, apprezzandone i principi filosofici e legali ma facendo presente la scarsa possibilità di applicazione pratica, per illustrare infine il pensiero di Renazzi che sembrava preferire a tutti. Va notato che in questo lavoro le fonti normative pontificie occupavano un posto marginale e trascurabile, sebbene l'autore fosse un esperto della vita dei tribunali.

A causa della professione e dei problemi di salute, Dionisi non fu molto assiduo alle lezioni che spesso delegò ad altri, come attestano vari documenti, e nel marzo 1870, egli si rivolgeva alla S. Congregazione degli studi facendo presente la sua età avanzata e il suo precario stato di salute per chiedere di essere sostituito da Filippo Cortelli³⁷. Questi era nato a Norcia nel 1841, aveva studiato presso il Seminario Pio, si era laureato *in utroque* alla Sapienza il 4 luglio 1864 e aveva partecipato al concorso per la cattedra di diritto commerciale nel 1868 e a quello per sostituto delle materie legali nel novembre 1869. In quest'ultima prova era risultato vincitore Camillo Re, ma anche Cortelli aveva ottenuto una ottima votazione e perciò il papa lo aveva nominato sostituto con futura successione alla cattedra di Istituzioni criminali e Dionisi si faceva garante delle sue capacità, assicurando che avrebbe continuato a seguire il suo metodo³⁸.

La cattedra di Istituzioni di gius di natura e delle genti fu affidata *per rescriptum* il 30 agosto 1852 a Guglielmo Audisio³⁹. Di origine piemontese, si era laureato in filosofia e teologia a Torino, aveva una lunga esperienza nell'insegnamento e nel 1837 era stato nominato preside della R. Accademia ecclesiastica di Superga, finché nel 1849 aveva dovuto emigrare a causa dell'ostilità dei liberali. Al momento della attribuzione della cattedra romana aveva già una serie di pubblicazioni vertenti soprattutto sulla educazione morale e scientifica del clero che vantavano diverse edizioni e anche una traduzione in francese, ma la sua produzione scientifica si arricchì notevolmente durante gli anni trascorsi alla Sapienza. In questo periodo pubblicò numerosi lavori di argomento storico e giuridico accostandosi progressivamente alle idee liberali e perseguendo il tentativo di conciliare la tradizione della Chiesa con l'evoluzione dei tempi sulla scia del pensiero di Rosmini. Il suo predecessore, Giuseppe Soldini, titolare dal 1836⁴⁰, aveva utilizzato come libro di testo il trattato di Francesco Norcia edito nel 1830⁴¹, ma il nuovo docente lo sostituì con il suo di taglio più moderno⁴².

³⁷ La lettera di Dionisi è conservata tra le carte di Cortelli in ASR, *Università*, b. 299.

³⁸ Notizie su Cortelli si trovano tra le carte di Camillo Re, *ibidem*, e in ASR, *Università*, b. 300. Cfr. anche Fantappiè, *Chiesa romana e modernità giuridica*, I, p. 237, n. 155.

³⁹ Francesco Corvino, voce *Audisio, Guglielmo*, in *DBI*, 4, 1962, pp. 575-576.

⁴⁰ Su Soldini cfr. i documenti in ASR, *Università*, b. 299.

⁴¹ Francesco Norcia, *Juris naturae et gentium institutiones in usum auditorum adornatae*, 2 voll. Romae, Linus Contedini, 1830. Sul Norcia cfr. Moscati, *Italianische Reise*, pp. 119-121.

⁴² Guglielmo Audisio, *Juris naturae et gentium privati et publici fundamenta*, Romae, S.C. De Propaganda Fide 1852.

Nel complesso, dunque, nella Facoltà giuridica del tempo di Pio IX non mancavano personalità di valore, ma il piano di studi restava ancorato al passato e le riforme di esso, anche se limitate, venivano considerate con diffidenza. L'unica vera novità dal 1824 al 1870 fu la creazione di una cattedra di diritto commerciale la cui attivazione tuttavia fu così difficoltosa e lenta, che giunse a compimento poco tempo prima della presa di Roma⁴³. L'insegnamento, che era stato richiesto dalla Camera di commercio già nel 1839, fu infatti inaugurato il 1° aprile 1868 da Luigi Maurizi, scelto dal papa che lo preferì al vincitore del concorso Lorenzo Meucci⁴⁴. Un paio di anni dopo, la caduta dello Stato pontificio avrebbe avviato una irreversibile e radicale trasformazione.

⁴³ Su questa vicenda cfr. Maria Rosa Di Simone, *L'istituzione della prima cattedra di Diritto commerciale all'Università di Roma*, in "Annali di storia delle università italiane", 15 (2011), p. 301 ss.

⁴⁴ Sul Maurizi cfr. Giordano Ferri, voce *Maurizi, Luigi*, in *DBI*, 72, 2009, pp. 372-373. Per il concorso cfr. ASR, *Università*, b. 300.